Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 160

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 13 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO


### LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste**

DECRETO 8 giugno 1983.
**Disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 1441/83 del 3 giugno 1983, relativo alla concessione di un aiuto allo stoccaggio privato del formaggio « Pecorino romano »** . Pag. 4691

DECRETO 9 giugno 1983.
**Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano »** . Pag. 4691

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 26 maggio 1983.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio Adriatico pesca », in Rimini, e nomina del commissario liquidatore** . Pag. 4695

**Ministero del tesoro**

DECRETO 12 maggio 1983.
**Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.** Pag. 4695

DECRETO 15 marzo 1983.
**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi** . Pag. 4700

DECRETO 19 maggio 1983.
**Finanziamento per il secondo trimestre 1983 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale** Pag. 4700

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 10 febbraio 1983, n. **282.**
**Proroga della durata e modificazioni allo statuto del « Consorzio veneto di lavoro - CO.VE.LA. », in Padova.** Pag. 4702

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **283.**
**Autorizzazione al patronato A.C.L.I., in Roma, ad accettare una donazione** . . . . . . . . . . . . Pag. 4702

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Aumento della aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino. Pag. 4702

**Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:**

Modificazioni al programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna. Acquisizione degli stabilimenti Casar e Mosan al patrimonio regionale. (Deliberazione 5 maggio 1983) Pag. 4702

Ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il secondo trimestre 1983. (Deliberazione 5 maggio 1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4703

Integrazione alle direttive generali relative agli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. (Deliberazione 5 maggio 1983) . . . . . . . . Pag. 4704

**Ministero del tesoro:** Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 15 giugno 1983 . . . . . . . . . Pag. 4704

**Ministero delle finanze:**

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'Ente minerario sardo, in Iglesias Pag. 4704

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Donghi Angelo e Luigi, in Cassago Brianza . Pag. 4704

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 4 marzo 1983: « Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1983 dalle società ed enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 69 dell'11 marzo 1983) . Pag. 4704

**Ministero della pubblica istruzione:** Errata-corrige all'avviso riguardante: « Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento ». (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 143 del 26 maggio 1983) Pag. 4704

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Istituzione di un comitato interministeriale di coordinamento per le previe valutazioni tecniche necessarie alla attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro . Pag. 4704

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . Pag. 4705

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero di grazia e giustizia:**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantuno posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano. Pag. 4707

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia. Pag. 4707

**Ministero della difesa:** Concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. Pag. 4707

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA* Pag. 4711

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPEC. MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 13 GIUGNO 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 31 gennaio 1983).**

**(2798)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 giugno 1983.

**Disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 1441/83 del 3 giugno 1983, relativo alla concessione di un aiuto allo stoccaggio privato del formaggio « Pecorino romano ».**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1441/83 della commissione del 3 giugno 1983, relativo alla concessione di un aiuto allo stoccaggio privato del formaggio « Pecorino romano »;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. compiti d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981 relativo all'affidamento, al consorzio per la tutela del formaggio « Pecorino romano », dell'incarico di vigilanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Considerato che è stato fissato dalla commissione C.E.E. il quantitativo massimo di 11.000 tonnellate di formaggio « Pecorino romano » che può beneficiare dell'aiuto;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 1441/83;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1441/83 della commissione del 3 giugno 1983 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano », appositamente marchiato dal consorzio per la tutela del formaggio « Pecorino romano » o per il quale, quest'ultimo, rilascia il certificato di genuinità dopo l'identificazione delle forme, per un quantitativo massimo di 11.000 tonnellate.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

In particolare gli interessati, dopo aver provveduto ad immagazzinare il formaggio « Pecorino romano », devono tempestivamente inviare all'A.I.M.A., per via telegrafica ed all'ufficio provinciale dell'agricoltura territorialmente competente oppure ad altro ufficio a ciò designato dalle regioni, apposita comunicazione nella quale sia indicato il quantitativo di formaggio per il quale viene richiesto l'aiuto, il numero delle forme, nonché l'ubicazione del o dei magazzini di ammasso.

Gli interessati, nella comunicazione, devono indicare inoltre se trattasi di formaggio già marchiato oppure se trattasi di prodotto per il quale è stato richiesto al consorzio di tutela il rilascio del certificato di genuinità previsto al precedente art. 1.

Il consorzio di tutela, ricevuta la richiesta, provvede all'esame della o delle partite di formaggio ed alla individuazione delle forme giudicate idonee.

Non appena i quantitativi comunicati all'A.I.M.A. raggiungeranno il limite previsto all'art. 1 del presente decreto, l'A.I.M.A. tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, provvederà a darne comunicazione agli uffici provinciali competenti ed agli interessati che abbiano presentato richiesta successivamente al raggiungimento di tale limite.

Art. 3.

Qualora, a seguito dei controlli previsti per la conclusione del contratto all'ammasso privato, risulti che non è stato raggiunto il quantitativo massimo di cui all'art. 1 del presente decreto, l'A.I.M.A. provvederà ad accogliere le richieste rimaste parzialmente o totalmente escluse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1983

*Il Ministro*: MANNINO

(3559)

---

DECRETO 9 giugno 1983.

**Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano ».**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che all'art. 9 prevede tra l'altro la possibilità in particolari circostanze di concedere aiuti all'ammasso privato dei formaggi da riporto;

Visti i regolamenti (CEE) n. 508/71 dell'8 marzo 1971 e n. 1441/83 del 3 giugno 1983, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati al formaggio « Pecorino romano » in relazione alle attuali condizioni di mercato del medesimo;

Visto il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del 3 giugno 1971 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 giugno 1983, concernente modalità di attuazione della normativa di cui al citato regolamento (CEE) n. 1441/83;

Considerato che il citato regolamento (CEE) numero 1441/83, è entrato in vigore il 15 giugno 1983 e prevede che gli aiuti siano concessi al prodotto entrato in ammasso a decorrere dal 15 giugno 1983;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio il tempestivo inizio dell'intervento in questione ed a regolarne l'attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano » entrato in ammasso nel periodo dal 15 giugno al 31 ottobre 1983 per un quantitativo complessivo di tonnellate 11.000.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il « Pecorino romano » così come definito dallo standard di qualità di cui al decreto del Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 30 ottobre 1955, n. 1269, che sia di prima qualità, di età di almeno 90 giorni, prodotto dopo il 31 ottobre 1982 e presentato in partite di almeno 2 tonnellate.

Per formaggio « Pecorino romano » di prima qualità si intende il prodotto avente le seguenti caratteristiche minime:

1) pezzatura: non inferiore a kg 10 per forma. Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature o focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio;

2) pasta:

*a*) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color pagliarino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigio, gialle);

*b*) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile o mantecata, oppure con occhiatura molto grossa o piccola e diffusa;

3) aroma e sapore:

*a*) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

*b*) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio « Pecorino romano » si intende la conservazione in idonei magazzini di deposito, ad una temperatura non superiore a + 16°C di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo — non inferiore a 60 giorni e non superiore a 151 giorni e comunque non oltre il 29 febbraio 1984 — da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dal presente decreto, recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'A.I.M.A. è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto espresso in ECU, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per la uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso il giorno precedente quello di uscita del lotto medesimo dall'ammasso sotto contratto.

Art. 3.

In applicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 giugno 1983, nel quale è indicato in tonnellate 11.000 il quantitativo complessivo di « Pecorino romano » che — secondo le determinazioni della Comunità europea — può essere messo sotto contratto di ammasso privato ai fini della corresponsione dell'aiuto previsto, le domande di contratto debbono essere rivolte all'A.I.M.A. - Servizio V/2°, nella sua sede di via Palestro 81 - 00100 Roma, a mezzo di telegramma, esclusa ogni altra forma di trasmissione.

L'A.I.M.A., sulla base di tali comunicazioni telegrafiche provvede a formare una graduatoria delle domande di contratto redatta in ordine cronologico (giorno e orario) di trasmissione dei telegrammi, che saranno ritenuti validi soltanto se spediti dagli interessati in data successiva a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, comunque non prima del 15 giugno 1983. Analoghi telegrammi debbono essere inviati dagli stessi interessati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura — o altri uffici designati dagli assessorati regionali all'agricoltura — territorialmente competenti in relazione alla località in cui verrà conservato il formaggio in questione durante il periodo di durata dell'ammasso.

Ciascun telegramma — distinto per ogni magazzino d'ammasso — deve contenere, oltre l'intendimento di procedere all'ammasso, le seguenti indicazioni:

*a*) numero delle forme e relativo peso in quintali del formaggio già immagazzinato;

*b*) località, indirizzo e relativa provincia dove si trova il magazzino in cui è e sarà conservato il formaggio per l'intera durata dell'ammasso;

*c*) data esatta entro la quale sono state ultimate le operazioni di ammasso, comunque non anteriore al 15 giugno 1983;

*d*) nominativo completo dell'interessato nonché l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'A.I.M.A. o del predetto ispettorato o ufficio provinciale.

In relazione alla graduatoria formata, l'A.I.M.A. comunica a ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio, i nominativi dei richiedenti e le rispettive quantità di « Pecorino romano » ammissibili alla conclusione di contratti di ammasso privato, entro il suddetto contingente di 11.000 tonnellate, mentre dà comunicazione ai restanti richiedenti dell'impossibilità di procedere alla conclusione di contratto di ammasso.

Detti ultimi richiedenti vengono peraltro tenuti in considerazione, secondo l'ordine di graduatoria, per eventuali successive autorizzazioni a concludere contratti di ammasso, qualora dopo il compimento delle operazioni di controllo del prodotto ammassato dai richiedenti ammessi, risultino disponibili quote di prodotto ammassabili nel limite del contingente sopra indicato.

Dopo il ricevimento delle comunicazioni dell'A.I.M.A., ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio, dà inizio alle operazioni di controllo del prodotto ammassato seguendo le modalità di cui al sucessivo art. 4, rispettando l'ordine di graduatoria.

Art. 4.

La conclusione del contratto di ammasso privato del « Pecorino romano » può essere richiesta, secondo le modalità di cui al precedente art. 3, da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto per il quale l'A.I.M.A. comunica all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio, l'ammissione al contratto si intende entrato in ammasso sotto contratto con decorrenza dal giorno successivo a quello — indicato dall'ammassatore nel telegramma menzionato all'art. 3 — di ultimazione delle operazioni di immagazzinamento dell'intera partita ammassata, per la quale deve intendersi che già sussistono tutti i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Tale decorrenza è modificata e fatta coincidere col giorno successivo all'ultimazione delle operazioni di controllo e verbalizzazione di cui ai successivi commi quarto e sesto qualora dal controllo medesimo dovesse risultare ammassato o ammassabile, dopo riscontro dei requisiti, un numero di forme inferiore a quello indicato dall'ammassatore nella domanda telegrafica di contratto. Il peso da considerare nel contratto di ammasso e da riportare nella documentazione è quello rilevato al momento del controllo, ma non può superare quello indicato dall'ammassatore nella stessa domanda telegrafica.

Ai fini della conclusione del contratto d'ammasso privato, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio — ricevuta la comunicazione dall'A.I.M.A. di cui al precedente art. 3 — di propria iniziativa e d'intesa con l'ammassatore o suo rappresentante (munito di delega con firma autenticata da notaio o dal comune) provvede affinché immediatamente siano eseguite — sotto il controllo del funzionario e di un esperto designato dal competente consorzio di tutela — le operazioni di controllo, pesatura, apposizione di un marchio con inchiostro indelebile e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare ulteriori controlli della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso. Il consorzio di tutela è autorizzato a procedere all'individuazione delle forme per il rilascio del certificato di genuinità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1983 nel corso delle operazioni di controllo di cui al precedente comma.

In concomitanza con dette operazioni l'ammassatore sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di « Pecorino romano » sotto contratto.

Di tali operazioni di controllo, pesatura, marchiatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dall'ispettorato o altro ufficio a ciò designato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme con il rispettivo quantitativo controllato, pesato, marchiato e sistemato. L'esperto designato dal competente consorzio di tutela darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato, che le forme di cui trattasi risultano di prima qualità, con età di almeno 90 giorni e prodotte dopo il 31 ottobre 1982.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante, delle quali, tre sono consegnate all'ammassatore — due per le esigenze di cui al successivo art. 5 ed una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo — la quarta è riservata agli atti dell'ispettorato/ufficio e la quinta è consegnata all'esperto.

Le spese per le prestazioni dell'esperto sono a carico dell'ammassatore.

Art. 5.

La documentazione per la conclusione del contratto di ammasso del formaggio « Pecorino romano » deve essere indirizzata all'A.I.M.A. - Servizio V/2° nella sua sede di Roma (c.a.p. 00100) via Palestro, 81, e presentata immediatamente, comunque non oltre trenta giorni dalla data di decorrenza dell'ammasso del prodotto, determinata ai sensi del precedente art. 4. L'arrivo della documentazione nel termine predetto è condizione inderogabile per l'accettazione dell'atto di sottomissione di cui all'art. 6.

La lettera con la quale l'ammassatore spedisce la documentazione all'A.I.M.A. deve essere distinta per ciascuna località in cui sono ubicati i magazzini di ammasso e deve contenere le seguenti indicazioni:

*a*) per persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo nonché, nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

*b*) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche — mantenimento a temperatura massima di 16 °C — che li rendono idonei

a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

*c*) precisazione del numero delle forme costituenti la partita e del peso di esse;

*d*) dichiarazione del richiedente che detto formaggio e di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

*e*) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

*f*) data e sottoscrizione della lettera.

La lettera deve essere corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; i non soggetti all'iscrizione invieranno dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa conformemente all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (dinanzi a notaio, funzionario incaricato dal sindaco);

certificato recente della cancelleria del tribunale civile, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicato nella domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 4, terzultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione — una delle quali redatta in carta da bollo — in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritte con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 6.

L'accettazione dell'atto di sottomissione da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della rispondenza dell'atto medesimo e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art. 7.

La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal telegramma di cui all'art. 3 o dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno precedente quello — non eccedente il centocinquantunesimo dal predetto inizio né la data del 29 febbraio 1984 — dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di « Pecorino romano » formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora alla data del 29 febbraio 1984 o allo scadere dell'anzidetto centocinquantunesimo giorno sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 9.

Decorsi i primi 61 giorni di ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'A.I.M.A. — inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato/ufficio — di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero uno o più lotti, di determinato peso per un quantitativo minimo di 20 quintali ciascuno, della partita medesima.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (numero 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data da cui si propone che abbia effetto, è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato/ufficio, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

Art. 8.

Durante il periodo di ammasso del « Pecorino romano » sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'art. 4, quinto comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

*a*) alla data d'inizio del contratto, a registrare il carico delle quantità in numero e peso delle forme risultanti dal verbale di cui all'art. 4, sesto comma;

*b*) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, a registrare lo scarico delle quantità in numero e peso originario delle forme indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 7;

2) a comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma o telex, i movimenti di entrata — relativi al controllo e verbale iniziale dell'ammasso — o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo, in relazione ai corrispondenti verbali di svincolo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dell'art. 7, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, né sostituirli.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dell'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 9.

In relazione a ciascun svincolo parziale o totale autorizzato dall'A.I.M.A. o allo scadere del centocinquantunesimo giorno di durata dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritto dal funzionario stesso e dall'ammassatore o da suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di « Pecorino romano » esistente a quella data in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente

trasmesse all'A.I.M.A.; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata all'esperto designato dal competente consorzio di tutela e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso sotto contratto il quantitativo di « Pecorino romano » costituente la partita oggetto del contratto medesimo, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1983

*Il Ministro-Presidente*: MANNINO

(3560)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 maggio 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio Adriatico pesca », in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Consorzio Adriatico pesca », con sede in Rimini (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Consorzio Adriatico pesca », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Ugo Trombetti in data 19 dicembre 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori dott. Vito Giuseppe Berto, nato a Vizzini (Catania) il 28 marzo 1947, avv. Franco Maggiori, nato a Bagno di Romagna il 22 marzo 1924, dott. Sanzio Zoli, nato a Forlì il 3 dicembre 1928, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3529)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1983.

**Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, dal Ministro del tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 27 luglio 1979, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° giugno 1979, in particolare l'allegata tabella *B*, con la quale sono state fissate, con la predetta decorrenza, per le missioni riferite, le diarie nette in valuta estera per ciascun Paese e per ciascuno dei gruppi di personale statale specificati nella precedente tabella *A*;

Ritenuto opportuno, a causa delle variazioni verificatesi dal 1979 in poi, nei rapporti valutari e nel costo della vita nei singoli Paesi esteri, aggiornare le diarie indicate nella citata tabella *B*;

Decreta:

Le diarie nette per le missioni all'estero, riportate nella tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro 12 giugno 1979, citato nel preambolo, sono determinate, con decorrenza 1° luglio 1983, nelle nuove misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

La precedente tabella *B* allegata al citato decreto è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *maggio* 1983
*Registro n.* 23 *Tesoro, foglio n.* 374

TABELLA 1

DIARIE NETTE IN VALUTA ESTERA PER LE MISSIONI ALL'ESTERO RIFERITE A CIASCUN PAESE ED AI GRUPPI DI PERSONALE DELLO STATO INDICATI NELLA TABELLA *A*, DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1979.

| PAESI | Valuta | Gruppi di personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
| Afghanistan | Sterline inglesi | 46 | 39 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
| Albania . | Dollari U.S.A. | 79 | 68 | 62 | 59 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 |
| Algeria | Id. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Alto Volta . | Id. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Angola | Id. | 95 | 87 | 76 | 74 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
| Arabia Saudita (1) . | Id. | 152 | 135 | 123 | 117 | 104 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 |
| Argentina . | Id. | 118 | 105 | 95 | 92 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 |
| Australia (2) . | Dollari australiani | 102 | 92 | 78 | 77 | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 53 | 53 |
| Austria . | Scellini | 1947 | 702 | 1536 | 1480 | 1323 | 1287 | 1169 | 1169 | 1169 | 1069 | 1069 |
| Vienna | Id. | 2240 | 1991 | 1768 | 1701 | 1522 | 1479 | 1343 | 1343 | 1343 | 1227 | 1227 |
| Bahama . | Dollari U.S.A. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Baharein | Id. | 152 | 135 | 123 | 117 | 104 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 |
| Bangladesh | Id. | 95 | 87 | 76 | 74 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
| Barbados | Id. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Belgio | Franchi belgi | 4811 | 4281 | 3801 | 3656 | 3271 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2647 | 2647 |
| Bruxelles | Id. | 5181 | 4610 | 4094 | 3937 | 3522 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 2950 | 2950 |
| Benin | Dollari U.S.A. | 118 | 105 | 95 | 92 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 |
| Bhutan . | Id. | 105 | 95 | 83 | 80 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 |
| Birmania | Id. | 112 | 99 | 88 | 83 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 |
| Bolivia | Id. | 122 | 106 | 95 | 90 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 69 |
| Botswana . | Sterline inglesi | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Brasile | Dollari U.S.A. | 131 | 116 | 107 | 104 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 74 |
| Bulgaria . | Id. | 79 | 68 | 62 | 59 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 |
| Burundi | Sterline inglesi | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Cambogia . | Dollari U.S.A. | 118 | 105 | 95 | 92 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 |
| Cameroun . | Id. | 127 | 114 | 101 | 97 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 71 |
| Canada . | Dollari canadesi | 109 | 95 | 85 | 81 | 74 | 69 | 69 | 69 | 69 | 62 | 62 |
| Capo Verde . | Dollari U.S.A. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Cecoslovacchia . | Id. | 90 | 82 | 71 | 68 | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Centrafricana (Rep.) | Id. | 127 | 114 | 101 | 97 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 71 |
| Ciad | Id. | 127 | 114 | 101 | 97 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 71 |
| Cile | Id. | 98 | 88 | 76 | 73 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Cina (Rep. Pop. Cin.) . | Id. | 103 | 91 | 80 | 79 | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 58 |
| Cina (Taiwan) . | Id. | 108 | 99 | 86 | 81 | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 | 59 | 59 |
| Cipro | Id. | 87 | 78 | 70 | 67 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 |
| Colombia | Id. | 105 | 95 | 83 | 80 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 |
| Comore . | Id. | 88 | 78 | 69 | 66 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 |
| Congo (Rep. Pop.) . | Id. | 134 | 119 | 108 | 98 | 92 | 83 | 83 | 83 | 83 | 76 | 76 |
| Corea del Nord . | Id. | 112 | 99 | 88 | 83 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 |
| Corea del Sud . | Id. | 113 | 101 | 92 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 65 |
| Costa d'Avorio . | Id. | 134 | 119 | 108 | 98 | 92 | 83 | 83 | 83 | 83 | 76 | 76 |
| Costa Rica | Id. | 92 | 84 | 73 | 71 | 64 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| Cuba . | Id. | 101 | 88 | 79 | 75 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | 57 |

(1) Costa dei Pirati.
(2) Isole Christmas, Cocos, Norfolk.

| PAESI | Valuta | Gruppi di personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
| Danimarca (1) | Corone danesi | 792 | 703 | 624 | 601 | 538 | 473 | 473 | 473 | 473 | 437 | 437 |
| Dominica . | Dollari U.S.A. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Dominicana (Rep.) | Id. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Ecuador | Dollari U.S.A. | 112 | 99 | 88 | 83 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 |
| Egitto (RAU) | Sterline inglesi | 56 | 50 | 44 | 42 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 |
| El Salvador . | Dollari U.S.A. | 109 | 95 | 85 | 81 | 74 | 69 | 69 | 69 | 69 | 62 | 62 |
| Emirati Arabi Uniti . | Id. | 152 | 135 | 123 | 117 | 104 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 |
| Etiopia . | Sterline inglesi | 50 | 45 | 41 | 39 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 |
| Figi | Dollari U.S.A. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Filippine | Id. | 111 | 98 | 88 | 81 | 76 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 |
| Finlandia | Id. | 103 | 91 | 80 | 79 | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 58 |
| Helsinki | Id. | 109 | 95 | 85 | 83 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| Francia (2) | Franchi francesi | 666 | 594 | 525 | 504 | 454 | 402 | 402 | 402 | 402 | 325 | 325 |
| Parigi | Id. | 800 | 714 | 630 | 605 | 541 | 480 | 480 | 480 | 480 | 438 | 438 |
| Gabon | Dollari U.S.A. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Gambia . | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Germania (RDT) | Marchi occ. | 211 | 189 | 166 | 162 | 143 | 127 | 127 | 127 | 127 | 117 | 117 |
| Germania (RFT) | Id. | 286 | 253 | 226 | 216 | 194 | 189 | 171 | 171 | 171 | 156 | 156 |
| Bonn e Berlino | Id. | 315 | 277 | 248 | 239 | 215 | 207 | 189 | 189 | 189 | 171 | 171 |
| Ghana | Dollari U.S.A. | 134 | 119 | 108 | 98 | 92 | 83 | 83 | 83 | 83 | 76 | 76 |
| Giamaica | Id. | 98 | 88 | 76 | 73 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Giappone | Id. | 141 | 126 | 113 | 111 | 95 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 81 |
| Tokio | Id. | 155 | 136 | 126 | 120 | 106 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 88 |
| Gibuti | Sterline inglesi | 50 | 45 | 41 | 39 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 |
| Giordania . | Dollari U.S.A. | 108 | 99 | 86 | 81 | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 | 59 | 59 |
| Gran Bretagna (3) | Sterline inglesi | 61 | 54 | 49 | 45 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Londra . | Id. | 67 | 59 | 52 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| Grecia | Dracme | 3890 | 3485 | 3095 | 2978 | 2660 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 | 1548 | 1548 |
| Grenada . | Dollari U.S.A. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Guatemala . . | Id. | 98 | 88 | 76 | 73 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Guinea . | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Guinea-Bissau | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Guinea Equatoriale | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Guyana . | Id. | 131 | 116 | 107 | 104 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 74 |
| Haiti . | Id. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Honduras . | Id. | 101 | 88 | 79 | 75 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | 57 |
| Hong Kong . | Id. | 111 | 98 | 88 | 81 | 76 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 |
| India (4) | Id. | 105 | 94 | 81 | 80 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 56 | 56 |
| Indonesia . | Id. | 123 | 111 | 98 | 94 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 | 69 |
| Iran | Sterline inglesi | 67 | 59 | 54 | 50 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| Iraq | Id. | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Irlanda . | Id. | 52 | 47 | 41 | 40 | 38 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Islanda . | Dollari U.S.A. | 94 | 88 | 76 | 71 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Israele | Id. | 109 | 95 | 85 | 83 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| Jugoslavia . | Id. | 84 | 76 | 65 | 62 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 |

(1) Groenlandia, Faroer.
(2) Mayotte, Riunione, Guadalupa e Dip., Martinica, Saint-Pierre e Miquelon, Guayana Francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia e Dip., Polinesia Francese e Clipperton.
(3) Gibilterra, Brunei, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Sant'Elena, Irlanda del Nord, Anguilla, Cayman, Turks e Caicos, Bermuda, Belize, Isole Vergini, Mont Serrat, Antigua, St. Kitts, Nevis, Canton e Enderbury, Pitcairn, Falkland.
(4) Sikkin.

| PAESI | Valuta | Gruppi di personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
| Kenia | Sterline inglesi | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Kiribati (Rep.) . | Dollari U.S.A. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Kuwait . | Id. | 144 | 128 | 116 | 105 | 99 | 89 | 89 | 89 | 89 | 81 | 81 |
| Laos | Id. | 134 | 119 | 108 | 98 | 92 | 83 | 83 | 83 | 83 | 76 | 76 |
| Lesotho . | Sterline inglesi | 61 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 |
| Libano | Dollari U.S.A. | 105 | 94 | 81 | 80 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 56 | 56 |
| Liberia | Id. | 118 | 105 | 95 | 92 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 |
| Libia . | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Liecthenstein | Franchi svizzeri | 262 | 231 | 205 | 195 | 173 | 167 | 167 | 167 | 167 | 137 | 137 |
| Lussemburgo | Franchi belgi | 4601 | 4092 | 3634 | 3497 | 3129 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2531 | 2531 |
| Madagascar | Sterline inglesi | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Malaysia | Dollari U.S.A. | 111 | 98 | 88 | 81 | 76 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 |
| Malawi . | Sterline inglesi | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Maldive . | Dollari U.S.A. | 95 | 87 | 76 | 74 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
| Malì | Id. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Malta | Sterline inglesi | 34 | 30 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| Marocco | Dollari U.S.A. | 113 | 101 | 92 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 65 |
| Mauritania | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Maurizio | Sterline inglesi | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Messico . | Dollari U.S.A. | 101 | 88 | 79 | 75 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | 57 |
| Monaco (Princip.) | Franchi francesi | 541 | 482 | 426 | 410 | 369 | 326 | 326 | 326 | 326 | 298 | 298 |
| Mongolia | Dollari U.S.A. | 113 | 101 | 92 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 65 |
| Mozambico | Id. | 88 | 78 | 69 | 66 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 |
| Nauru (Rep.) . | Dollari australiani | 102 | 92 | 78 | 77 | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 53 | 53 |
| Nepal | Dollari U.S.A. | 105 | 94 | 81 | 80 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 56 | 56 |
| Nicaragua . | Id. | 109 | 95 | 85 | 81 | 74 | 69 | 69 | 69 | 69 | 62 | 62 |
| Niger . . . . . . . . | Id. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Nigeria | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Norvegia | Corone norvegesi | 661 | 598 | 522 | 465 | 451 | 398 | 398 | 398 | 398 | 363 | 363 |
| Nuova Zelanda (1) | Dollari U.S.A. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Olanda (2) | Fiorini | 317 | 289 | 256 | 241 | 222 | 194 | 194 | 194 | 194 | 175 | 175 |
| Oman | Dollari U.S.A. | 152 | 135 | 123 | 117 | 104 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 |
| Pakistan | Id. | 95 | 87 | 76 | 74 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
| Panamà . | Id. | 113 | 101 | 92 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 65 |
| Papua Nuova Guinea . | Dollari australiani | 102 | 92 | 78 | 77 | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 53 | 53 |
| Paraguay | Dollari U.S.A. | 112 | 99 | 88 | 83 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 |
| Perù | Id. | 122 | 106 | 95 | 90 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 69 |
| Polonia . | Id. | 98 | 88 | 76 | 73 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Portogallo (3) | Escudos | 4425 | 3935 | 3490 | 3363 | 3008 | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 | 2430 | 2430 |
| Qatar . | Dollari U.S.A. | 152 | 135 | 123 | 117 | 104 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 |
| Romania | Id. | 84 | 76 | 65 | 62 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 |
| Ruanda . | Sterline inglesi | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Saint-Lucia | Dollari U.S.A. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Saint-Vincent e Grenadine . | Id. | 106 | 95 | 85 | 81 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 |
| Salomone . | Id. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Samoa | Id. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Sao-Tomè e Principe . | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |

(1) Isole di Cook, Tòkelau e Nine.
(2) Antille Olandesi e Sudamericane.
(3) Macao, Madeira.

| PAESI | Valuta | Gruppi di personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
| Seicelle . | Sterline inglesi | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Senegal . | Dollari U.S.A. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Sierra Leone . | Id. | 127 | 114 | 101 | 97 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 71 |
| Singapore . | Id. | 118 | 105 | 95 | 92 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 |
| Siria . . . . | Sterline inglesi | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Somalia . | Id. | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Spagna (1) | Pesetas | 8848 | 7880 | 6988 | 6725 | 6018 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 4868 | 4868 |
| Madrid . . | Id. | 9735 | 8993 | 7690 | 7395 | 6618 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5376 | 5376 |
| S.R.I. Lanka . | Dollari U.S.A. | 95 | 87 | 76 | 74 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
| Stati Uniti d'America (2) . | Id. | 140 | 123 | 110 | 107 | 98 | 84 | 84 | 84 | 84 | 77 | 77 |
| Washington | Id. | 153 | 135 | 120 | 117 | 107 | 92 | 92 | 92 | 92 | 84 | 84 |
| New York . | Id. | 168 | 146 | 132 | 125 | 117 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 92 |
| Sudafricana (Rep.) (3) . | Sterline inglesi | 61 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 |
| Sudan . . . | Id. | 67 | 59 | 52 | 50 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| Suriname . | Dollari U.S.A. | 131 | 116 | 107 | 104 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 74 |
| Svezia | Corone svedesi | 756 | 670 | 598 | 574 | 514 | 456 | 456 | 456 | 456 | 416 | 416 |
| Svizzera . | Franchi svizzeri | 287 | 256 | 226 | 215 | 191 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 150 |
| Ginevra e Berna . | Id. | 317 | 284 | 251 | 243 | 216 | 210 | 210 | 210 | 210 | 177 | 177 |
| Swaziland . | Sterline inglesi | 61 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 |
| Tanzania | Id. | 61 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 |
| Thailandia . | Dollari U.S.A. | 123 | 111 | 98 | 94 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 | 69 |
| Togo . | Id. | 124 | 111 | 99 | 95 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| Tonga | Id. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Trinidad e Tobago . . | Id. | 131 | 116 | 107 | 104 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 74 |
| Tunisia . . . | Id. | 113 | 101 | 92 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 65 |
| Turchia . | Id. | 120 | 109 | 98 | 94 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 64 | 64 |
| Tuvalu . . | Id. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Uganda . | Sterline inglesi | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| Ungheria . . | Dollari U.S.A. | 84 | 76 | 65 | 62 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 |
| Unione Sovietica . | Id. | 90 | 81 | 70 | 68 | 62 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 48 |
| Uruguay . | Id. | 95 | 87 | 76 | 74 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
| Vanuatu | Id. | 94 | 84 | 71 | 70 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| Venezuela . . . . | Id. | 131 | 116 | 107 | 104 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 74 |
| Viet Nam . | Id. | 130 | 113 | 105 | 101 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 |
| Yemen | Id. | 141 | 126 | 113 | 111 | 95 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 81 |
| Yemen (R.D.P.) . | Id. | 141 | 126 | 113 | 111 | 95 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 81 |
| Zaire . | Id. | 138 | 124 | 111 | 105 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Zambia . | Sterline inglesi | 59 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |
| Zimbabwe . | Id. | 54 | 47 | 41 | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 |

(1) Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Andorra.
(2) Puerto Rico, Isole Vergini Americane, Guam, Hawai, Midway, Samoa Americane e Dip., Wake, Marianne, Isole Caroline e Marshall, Volcano, Ryukiu, Marcus.
(3) Africa del Sud-Ovest (Namibia).

*Note:*

*a)* Al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio e ai Ministri vanno corrisposte le diarie di cui al gruppo 1°.
*b)* Ai Sottosegretari di Stato, deputati e senatori, vanno corrisposte le diarie di cui al gruppo 2°.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

(3468)

DECRETO 15 marzo 1983.
**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 705506/66-AU-29 del 25 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 234, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi con decreto ministeriale del 3 febbraio 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 25 gennaio 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto fino al minore importo di nominali lire 3.750 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 705506 del 25 gennaio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi con decreto ministeriale del 3 febbraio 1983, ammonta a nominali lire 3.750 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983*
*Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 114*

(3423)

---

DECRETO 19 maggio 1983.
**Finanziamento per il secondo trimestre 1983 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 633/1979, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 1983, n. 103181, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni Puglia e Calabria per il primo trimestre 1983 l'importo deliberato dal C.I.P.E. nella seduta del 30 dicembre 1982 e ad erogare, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, i ridotti importi, rispettivamente, di lire 349.835.944.000 e L. 173.738.181.000, subordinando l'erogazione dei residui importi di L. 89.627.056.000 e lire 45.329.819.000 alla presentazione della spesa sanitaria del terzo trimestre 1982;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1983, n. 108209, con cui è stato erogato alla regione Calabria, previa presentazione del rendiconto del terzo trimestre 1982, il residuo importo di L. 45.329.819.000 a saldo della quota di cassa del primo trimestre 1983, deliberata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 dicembre 1982;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 30 aprile 1983, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo sanitario nazionale di parte corrente relativo ai fabbisogni finanziari del secondo trimestre 1983;

Visto che, nella seduta del 5 maggio 1983, il C.I.P.E. ha assegnato per il secondo trimestre 1983, sempre in via provvisoria ed a titolo di acconto, all'Associazione italiana della Croce rossa la quota di lire 8.086 milioni;

Visto, altresì, che con la stessa delibera del 5 maggio 1983, il C.I.P.E., tra l'altro, ha determinato, in via provvisoria ed a titolo di acconto, la quota del secondo trimestre 1983 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente da attribuire a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di competenza, nell'importo complessivo di lire 6.870.250 milioni ed, in termini di cassa, nel ridotto importo di lire 6.329.189 milioni, comprensivi anche del finanziamento trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto

che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal C.I.P.E., viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1982 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicat , Calabria, Sicilia, Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con note n. 366/134 del 21 marzo 1983, n. 1606/5 ASS del 4 marzo 1983, n. 5648/6132 del 10 marzo 1983, n. 2922 del 17 marzo 1983, n. 25238 del 6 aprile 1983, n. 2858 del 28 febbraio 1983, n. 5890 del 16 marzo 1983, n. 4027 del 5 aprile 1983, n. 2434 del 21 marzo 1983, n. 12160 dell'11 aprile 1983, n. 4610 del 21 marzo 1983, n. 1214 del 21 marzo 1983, n. 4863 del 21 marzo 1983, n. 24/10910 del 20 aprile 1983, n. 1449 del 20 aprile 1983, n. 6056 del 22 marzo 1983, n. 20201 del 1° aprile 1983, n. 4418 del 21 marzo 1983, n. 1487 del 28 marzo 1983 e n. 3374 del 16 marzo 1983;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 »;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione della somma complessiva di L. 6.870.250.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata la necessità di provvedere, per quanto suesposto, all'erogazione dell'importo di L. 89.627.056.000 alla regione Puglia a saldo della quota di cassa del primo trimestre 1983 e dell'importo di L. 8.086.000.000 da attribuire all'Associazione italiana della Croce rossa;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare l'intera somma complessiva di L. 6.329.189.000.000 deliberata dal C.I.P.E. nella seduta del 5 maggio 1983, atteso che tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno prodotto i rendiconti del quarto trimestre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, per il finanziamento del secondo trimestre 1983, è assegnata alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 6.870.250.000.000, comprensiva anche della quota trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica, ripartita come appresso;

| | | |
|---|---|---|
| regione Piemonte | L. | 501.889.000.000 |
| regione Valle d'Aosta | » | 11.776.000.000 |
| regione Lombardia | » | 1.024.758.000.000 |
| provincia autonoma di Bolzano | » | 52.869.000.000 |
| provincia autonoma di Trento | » | 63.378.000.000 |
| regione Veneto | » | 554.208.000.000 |
| regione Friuli-Venezia Giulia | L. | 172.490.000.000 |
| regione Liguria | » | 248.576.000.000 |
| regione Emilia-Romagna | » | 521.640.000.000 |
| regione Toscana | » | 465.897.000.000 |
| regione Umbria | » | 101.063.000.000 |
| regione Marche | » | 182.540.000.000 |
| regione Lazio | » | 683.118.000.000 |
| regione Abruzzo | » | 146.396.000.000 |
| regione Molise | » | 32.467.000.000 |
| regione Campania | » | 654.585.000.000 |
| regione Puglia | » | 455.444.000.000 |
| regione Basilicata | » | 63.272.000.000 |
| regione Calabria | » | 227.034.000.000 |
| regione Sicilia | » | 528.191.000.000 |
| regione Sardegna | » | 178.659.000.000 |
| Totale | L. | 6.870.250.000.000 |

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, la somma assegnata dal precedente art. 1 viene erogata alle medesime regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridotta somma di L. 6.329.189.000.000, ripartita come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| regione Piemonte | L. | 462.363.000.000 |
| regione Valle d'Aosta | » | 10.848.000.000 |
| regione Lombardia | » | 944.054.000.000 |
| provincia autonoma di Bolzano | » | 48.705.000.000 |
| provincia autonoma di Trento | » | 58.387.000.000 |
| regione Veneto | » | 510.562.000.000 |
| regione Friuli-Venezia Giulia | » | 158.906.000.000 |
| regione Liguria | » | 228.999.000.000 |
| regione Emilia-Romagna | » | 480.559.000.000 |
| regione Toscana | » | 429.206.000.000 |
| regione Umbria | » | 93.104.000.000 |
| regione Marche | » | 168.164.000.000 |
| regione Lazio | » | 629.319.000.000 |
| regione Abruzzo | » | 134.867.000.000 |
| regione Molise | » | 29.910.000.000 |
| regione Campania | » | 603.034.000.000 |
| regione Puglia | » | 419.576.000.000 |
| regione Basilicata | » | 58.289.000.000 |
| regione Calabria | » | 209.154.000.000 |
| regione Sicilia | » | 486.594.000.000 |
| regione Sardegna | » | 164.589.000.000 |
| Totale | L. | 6.329.189.000.000 |

Art. 3.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del secondo trimestre 1983 all'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di lire 8.086 milioni.

Art. 4.

Per quanto esposto nelle premesse viene corrisposto a favore della regione Puglia l'importo di lire 89.627.056.000 a saldo della quota di cassa del primo trimestre 1983, deliberato dal C.I.P.E. nella seduta del 30 dicembre 1982.

Art. 5.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, per l'importo complessivo di L. 6.878.336.000.000, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3.

Art. 6.

E' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi di cui al precedente art. 2, per la somma complessiva di L. 6.329.189.000.000.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di lire 8.086 milioni all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 3.

E' autorizzato, altresì, a favore della regione Puglia il versamento di L. 89.627.056.000 di cui al precedente art. 4.

L'onere complessivo di L. 6.426.902.056.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1983
*Registro n.* 25 *Tesoro, foglio n.* 337

**(3527)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 10 febbraio 1983, n. **282.**

**Proroga della durata e modificazioni allo statuto del « Consorzio veneto di lavoro - CO.VE.LA. », in Padova.**

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la durata del « Consorzio veneto di lavoro - CO.VE.LA. », in Padova, viene prorogata al 30 giugno 2032. Vengono, altresì, approvate le modificazioni agli articoli 2, 3 e 16 dello statuto del consorzio stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, n. 665.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *giugno* 1983
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 200

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **283.**

**Autorizzazione al patronato A.C.L.I., in Roma, ad accettare una donazione.**

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il patronato A.C.L.I., in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un vano terraneo sito in Meta di Sorrento (Napoli), piazza Vittorio Veneto, 17, censito in catasto al foglio 7, mappale 245 sub 6, del valore di L. 66.000.000, disposta dal sig. Giulio Cacace, con atto 24 gennaio 1979, n. 99396 di repertorio, a rogito dott. Fulvio Pinto, notaio in Sorrento (Napoli) e registrato a Sorrento in data 8 febbraio 1980 al n. 621.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *giugno* 1983
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 199

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino**

Per l'effetto combinato dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1388/83 del 31 maggio 1983 che aumenta l'aliquota del prelievo sul latte bovino espressa in ECU, e del regolamento (CEE) n. 1223/83 del 20 maggio 1983 che modifica il tasso di cambio della lira da applicare nel settore agricolo, i livelli del prelievo da versare per il latte conferito posteriormente al 31 maggio 1983 sono i seguenti:

aliquota normale: L. 735,67/100 kg;

aliquota ridotta: L. 551,82/100 kg limitatamente ai primi 60.000 kg di latte conferito nel corso della campagna di commercializzazione 1983-84 per i produttori di latte delle zone svantaggiate, di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva (CEE) n. 75/268.

**(3591)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Modificazioni al programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna. Acquisizione degli stabilimenti Casar e Mosan al patrimonio regionale.** (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri gene-

rali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria delibera del 23 maggio 1979, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la propria delibera del 7 agosto 1981, con la quale sono state apportate integrazioni al programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna;

Vista la nota n. 2/1 del 6 gennaio 1983, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone alcune modifiche al predetto programma di intervento per il 1979;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dal presidente della giunta regionale della Sardegna, con nota numero 0464 del 9 marzo 1983;

Delibera:

1) Nell'ambito del programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna sono autorizzate le modifiche proposte dalla giunta della regione autonoma Sardegna con le note in premessa indicate.

2) Nel programma di sviluppo economico e sociale per il 1979 sono apportate le seguenti modifiche ai sottonotati titoli di spesa:

*In diminuzione*:

| | |
|---|---|
| Titolo 7.1.1/I. — Interventi per favorire l'utilizzo delle acque per uso irriguo . | L. 1.000.000.000 |
| Titolo 7.2.1/I. — Contributi in conto capitale alle iniziative industriali . | » 5.500.000.000 |
| Titolo 7.2.2/I. — Contributi per l'occupazione | » 1.500.000.000 |
| Titolo 7.3.3/I. — Interventi per la realizzazione di complessi integrati di opere in zone termali | » 1.000.000.000 |
| Titolo 7.4.1/I. — Spese generali, studi e imprevisti, lettera *D* - Imprevisti | » 1.500.000.000 |

All'importo, così determinato in lire 10.500 miliardi, va aggiunto l'importo di lire 2.500 miliardi in conto degli interessi sulle giacenze di tesoreria relativi al 1982, ammontare che risulta già superato alla data del 31 ottobre 1982.

*In aumento*:

| | |
|---|---|
| Titolo 7.1.3/I. — Integrazione del progetto di promozione per i comparti ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero-caseario . | L. 13.000.000.000 |

Roma, addì 5 maggio 1983

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE*
BODRATO

(3497)

**Ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il secondo trimestre 1983.** (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Considerato che lo stanziamento, previsto dalla legge 28 aprile 1983, n. 133, relativa al bilancio di previsione 1983, per il Fondo sanitario nazionale — parte corrente — è di lire 28.500 miliardi in termini di competenza e di lire 26.600 miliardi in termini di cassa;

Vista la precedente delibera del 30 dicembre 1982 con la quale veniva assegnata la prima quota trimestrale di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1983 e la quota di lire 8.086.000.000 alla Croce rossa italiana;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 maggio 1983;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1983;

Delibera:

E' assegnata per il secondo trimestre 1983, in via provvisoria, alla Croce rossa italiana la quota di L. 8.086.000.000.

E' assegnata, in via provvisoria, per il secondo trimestre 1983, la somma di L. 6.870.250.000.000, in termini di competenza, e di L. 6.329.189.000.000, in termini di cassa — comprensiva anche del finanziamento per cure termali e guardia medica — che viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata rispettivamente nelle colonne *a*) e *b*) dell'allegato prospetto.

Roma, addì 5 maggio 1983

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE*
BODRATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
(parte corrente)

*2° Trimestre 1983*

| Regioni | Quota 2° trimestre competenza *a*) | Quota 2° trimestre cassa *b*) |
|---|---|---|
| | (in milioni di lire) | |
| Piemonte | 501.889 | 462.363 |
| Valle d'Aosta | 11.776 | 10.848 |
| Lombardia | 1.024.758 | 944.054 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 52.869 | 48.705 |
| Provincia autonoma di Trento | 63.378 | 58.387 |
| Veneto | 554.208 | 510.562 |
| Friuli-Venezia Giulia | 172.490 | 158.906 |
| Liguria | 248.576 | 228.999 |
| Emilia-Romagna | 521.640 | 480.559 |
| Toscana | 465.897 | 429.206 |
| Umbria | 101.063 | 93.104 |
| Marche | 182.540 | 168.164 |
| Lazio | 683.118 | 629.319 |
| Abruzzo | 146.396 | 134.867 |
| Molise | 32.467 | 29.910 |
| Campania | 654.585 | 603.034 |
| Puglia | 455.444 | 419.576 |
| Basilicata | 63.272 | 58.289 |
| Calabria | 227.034 | 209.154 |
| Sicilia | 528.191 | 486.594 |
| Sardegna | 178.659 | 164.589 |
| Totale | 6.870.250 | 6.329.189 |

(3498)

**Integrazione alle direttive generali relative agli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.** (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982 con la quale sono state fissate le direttive cui dovrà attenersi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo cui il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto da stipularsi tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto ammesso ai benefici del fondo;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1983 con la quale sono stati precisati ulteriormente i punti 2.1.2. e 5 della predetta delibera del 30 marzo 1982;

Considerata l'esigenza di consentire, nei limiti delle disponibilità complessive del fondo, l'accoglimento di un adeguato numero di domande aventi i requisiti di ammissibilità;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

I programmi aventi costi superiori a 25 miliardi di lire possono essere finanziati, nei limiti di cui alla propria delibera del 30 marzo 1983, considerando che la quota del finanziamento afferente ai costi eccedenti i suddetti 25 miliardi di lire sarà perfezionata, per il momento, nella misura del 70% dell'ammontare delle corrispondenti agevolazioni deliberate, facendo salva la possibilità di successivi interventi a totale integrazione delle agevolazioni medesime. Resta, peraltro, ferma la necessità che tali riduzioni non vengano applicate ai programmi interessanti direttamente le aree meridionali.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si sommeranno i costi di tutti i programmi relativi a ciascuna società.

Roma, addì 5 maggio 1983

*Il Presidente delegato della seduta*
*Vice Presidente del CIPI*
BODRATO

(3499)

# MINISTERO DEL TESORO

**Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 15 giugno 1983.**

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 3 giugno 1983 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 15 giugno 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto 3 giugno 1983.

(3594)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'Ente minerario sardo, in Iglesias**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 96.793.877, dovuto dall'Ente minerario sardo, con sede in Iglesias, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3373)

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Donghi Angelo e Luigi, in Cassago Brianza**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.874.203 dovuto dalla S.n.c. Donghi Angelo e Luigi è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3374)

**Avviso di rettifica al decreto ministeriale 4 marzo 1983: « Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1983 dalle società ed enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche ».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 69 dell'11 marzo 1983).

Nel mod 760/M-C, allegato al decreto citato in epigrafe, nella titolazione del rigo 01 della sezione 1-ILOR, dove è scritto: « di rigo *38* », leggasi: « di rigo *32* ».

(3485)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Errata-corrige dell'avviso riguardante: « Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento ».** (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 143 del 26 maggio 1983).

L'avviso citato in epigrafe è rettificato nel senso che le vacanze delle cattedre di fisica dello stato solido, meccanica superiore per ingegneri e geometria I sussistono presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino e non dell'Università di Torino.

(3570)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Istituzione di un comitato interministeriale di coordinamento per le previe valutazioni tecniche necessarie alla attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.**

Con decreto 29 aprile 1983 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stato istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un comitato interministeriale di coordinamento per le previe valutazioni tecniche necessarie all'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(3481)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia, con sede e stabilimento in Roma ora S.p.a. Imea, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia, con sede e stabilimento in Roma ora S.p.a. Imea, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex di Torino, è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Potenza), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sarila arredamento S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandya, con sede in Verucchio e stabilimento in Verucchio (Forlì) e Soliera (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche Valconca (OMV), con sede e stabilimento in Morciano di Romagna (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta S.p.a., con sede e stabilimento in Corciano, frazione Cerasolo Aura, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred - Industrie grafiche editoriali di Aprilia (Latina), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla T.S.G. Tirrena compagnia d'interni di Tamburro Giuseppe di Sabaudia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Sigma, con sede e stabilimento in Calcinato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.A.G., in Cirié (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.A. Sud di Pomezia (Roma), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.A. Sud di Pomezia (Roma), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Instyle, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Fizzonasco, di Pieve Emanuele (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Cecchini, con sede legale in Genova e stabilimento in Lucca, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Italconsult di Roma, e prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano ed unità produttive in porto Marghera (Venevia), Porto Empedocle (Agrigento), Ferrara, S. Giuseppe al Cairo (Savona), Crotone (Catanzaro) e Priolo (Siracusa), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi Sud, con sede in Milano e stabilimento ad Anzio (Roma), e prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Novara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Giudici, con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, in Milano, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi Adriana in Lunelli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 17 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Fonderie Castelli Ceccato, con sede e stabilimento in Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(3474)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantuno posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a novantuno posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

**(3567)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

**(3568)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: Norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: Norme sullo stato giuridico degli ufficiali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556: Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824: Norme sul trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: Approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento del l'Arma aeronautica, ruolo naviganti con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

*a*) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

*b*) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

*c*) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo alla data del presente decreto;

*d*) siano dotati della idoneità fisio-psico-attitudinale per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare della Aeronautica militare (vedi allegato 3);

*e*) non abbiano completato, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

*f*) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

*g*) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficienti attitudini militari ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate dello Stato;

*h*) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare;

*i*) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in duplice copia, di cui una in carta da bollo da L. 3.000, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate, le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficienti attitudini militari ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate dello Stato;

il titolo di studio posseduto;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere, dopo il loro congedamento gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

I candidati, se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovranno essere allegate due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio, di cui alla lettera *i*) dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi e i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati, in regola con le norme sul bollo.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati, inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra;

3) per gli iscritti alla leva mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato. Coloro che siano stati incorporati per svolgere il servizio di leva dovranno presentare copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare e non del foglio di congedo (per i sottufficiali o militari di truppa);

5) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui all'allegato n. 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito nel precedente art. 3.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psico-fisiologica e a prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psicologici saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psico-fisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 5 novembre 1983 non avranno la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psico-fisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psico-fisiologica e le prove attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno, gratuitamente, di alloggio, dei servizi vari e di vitto, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanza per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella vestiario elenco « B » n. 2 edizione 1981, limitatamente ai capi in uso nel periodo stagionale in cui si svolge il concorso, da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psico-fisiologica e delle prove attitudinali, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Durante le predette prove ed all'atto dell'ammissione al corso, i concorrenti dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora, e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando dei carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

A tutti i partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti e per il luogo di residenza o domicilio dichiarato nelle domande.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Gli accertamenti psico-fisiologici e le prove attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologico, necessari per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità psico-fisiologica ed attitudinale, verrà graduata in tre categorie:

1) ottimo;

2) buono;

3) sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale per la parte psico-fisiologica ed una apposita commissione per la parte attitudinale, indicherà un punteggio come segue:

ottimo da 21 a 30 punti;

buono da 11 a 20 punti;

sufficiente da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi; pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra, verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

*a*) 5 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota in aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

*b*) 3 punti ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, numero 1508;

*c*) da 1 a 3 punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *i*), del presente bando, dovranno altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare, sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento, assumendo una ferma di anni cinque. Essi saranno convocati presso la Accademia aeronautica per seguire un ciclo di lezioni, propedeutiche alla attività di volo, della durata di circa due settimane.

Successivamente saranno inviati alla scuola di volo per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Coloro che conseguiranno detto brevetto frequenteranno presso l'Accademia aeronautica un corso pre-volo della durata di circa quattro mesi.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni saranno dimessi dal corso e adempieranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Al termine del corso pre-volo gli allievi che supereranno gli esami previsti saranno inviati alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare. Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella sessione unica, saranno ammessi ad una sessione straordinaria. Gli allievi che non supereranno gli esami saranno dimessi dal corso e adempieranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore. Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano e superato positivamente gli esami finali del corso pre-volo, saranno promossi al grado di sergente.

Al termine dell'intero corso di pilotaggio, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei ad assumere le funzioni del grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministero della difesa, su proposta del comandante della scuola dove si sta svolgendo il corso, ha facoltà di dimettere dal corso gli allievi che per ragioni fisiche e per deficiente attitudine militare o professionale o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare ed ai corsi allievi di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento, che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato, hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000, per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione. Agli ufficiali ammessi al trattenimento non viene corrisposto alcun premio.

Dopo il collocamento in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e l'addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Le domande di militari di truppa in servizio di leva — che aspirano ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 — dovranno stante il termine perentorio dell'inoltro, essere inviate direttamente al comando Accademia aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

I militari in servizio di leva, dovranno precisare nella domanda la data di inizio del servizio di leva, comprovata da una dichiarazione rilasciata dal comando di appartenenza.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio al corso

I militari che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Art. 14.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 39 della legge 31 maggio 1975, n. 191, il tempo trascorso presso l'Accademia e le scuole di volo non è computabile nella ferma di leva.

Roma, addì 14 maggio 1983

*Il Ministro*: LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *giugno* 1983
*Registro n.* 20 *Difesa, foglio n.* 219

---

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso (possibilmente dattilografata, in duplice copia, di cui una in carta bollata da L. 3.000)

*Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi* - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto cognome e nome (1) . (in stampatello) nato a . il . . domiciliato a (2) . provincia . . codice postale . in via . . n. . tel. . appartenente al distretto militare di . . chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento.

Il sottoscritto accetta senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;

essere celibe, o ammogliato, o vedovo con o senza prole;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi (4);

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . . . . . via . . . . . . . . nell'anno . . .;

non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psico-fisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato;

essere nella seguente posizione militare (5) . . . .;

non essere stato riformato alla visita medica di leva;

voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . . . . . . .

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . . . . . . . . . .;
2) . . . . . . . . . . . .;
3) . . . . . . . . . . . .;

Allega, inoltre, due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . . .

(Se il candidato è minorenne)
Firme leggibili dei due genitori (6)

. . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . . . . .

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del candidato non corrisponda a quella del candidato stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, in caso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se il candidato non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o rinvio, specificandone il motivo.

I militari dovranno impegnarsi anche essi, a compiere una ferma di cinque anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare, comprovato da una dichiarazione rilasciata dal comando stesso. Dovranno altresì indicare le eventuali successive variazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

(6) In caso di mancanza dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

*Avvertenze*

Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

*per l'arruolamento volontario di un minorenne*

(su carta bollata e rilasciata dal sindaco)

COMUNE DI . . . . . . . . .

L'anno millenovecento. . . addì . . . del mese di . . . si sono presentati / si è presentato . . . . . . davanti a me, sindaco del comune predetto i signori / il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . . . i predetti / il predetto . . . . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinché questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento . . . . . . . . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti / Il dichiarante

. . . . . . . . . . . .

Il sindaco

. . . . . . . . . . . .

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

*N.B.* — L'assenso di uno solo dei due genitori è valido purché esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge; di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenso convalidato dal sindaco.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISICI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazione dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati dall'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

**(3399)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 158 del 10 giugno 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Istituto autonomo case popolari di Acireale*: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di capo dei servizi amministrativi.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831600)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**